

## Estratto dal registro per i patti di riserva della proprietà

L'Ufficio di esecuzione sottoscritto certifica che il registro del suo circondario

<sup>1</sup> contiene l'iscrizione seguente non ancora cancellata

<sup>1</sup> conteneva l'iscrizione seguente che è stata cancellata<sup>2</sup>

N. d'ordine	Data dell'iscrizione		Nome, professione e domicilio dell'alienante, del cessionario e data della cessione	Nome, professione e domicilio dell'acquirente	Indicazione dell'oggetto e del luogo dove si trova	Data della convenzione		Importo del credito garantito		Scadenza, eventualmente indicazione delle singole rate	Rate pagate	
	Anno	Mese				Anno	Mese	Fr.	ct.			

Luogo e data

<sup>1</sup> Cancellare ciò che non fa al caso.

<sup>2</sup> Menzionare la data e il motivo della cancellazione, indicando la parte che l'ha richiesta.

**Estratto del regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà**

Art. 1. L'Ufficio d'esecuzione del domicilio dell'acquirente è solo competente a ricevere la notifica ed a procedere all'iscrizione dei patti di riserva della proprietà. Se l'acquirente è domiciliato all'estero, ma ha nella Svizzera un domicilio d'affari, è competente l'ufficio d'esecuzione di questo domicilio.

2 Qualora una località importante sia suddivisa in parecchi circondari di esecuzione, l'autorità cantonale di vigilanza (vedi art. 21) designerà per tutta la località un unico ufficio di esecuzione, presso il quale dovranno essere fatte tutte le notifiche ed iscrizioni.

Art. 3. <sup>1</sup> Qualora l'acquirente trasferisca il suo domicilio o il suo domicilio d'affari in un altro circondario d'esecuzione e contemporaneamente in un'altra località (art. 1 cpv. 2), una nuova iscrizione può essere richiesta in ogni tempo, sia dall'alienante o suo avente diritto, sia dall'acquirente.

<sup>2</sup> Fin tanto che la primitiva iscrizione non è cancellata, un estratto del registro del precedente domicilio è sufficiente per giustificare la nuova iscrizione. L'ufficio del nuovo domicilio è tenuto a chiedere all'ufficio del precedente domicilio, a spese dell'istante, i documenti giustificativi ivi conservati (art. 15).

### Ufficio di esecuzione

all'autorità di vigilanza in conformità agli art. 17 e segg. della legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

**Il regolamento del Tribunale federale concernente l'appuramento dei registri dei patti di riserva della proprietà** permette di cancellare le iscrizioni divenute senza oggetto.

L'appuramento del registro può avvenire una sola volta all'anno, nel mese di febbraio.

Gli Uffici di esecuzione i cui registri saranno appurati figureranno nei due ultimi numeri del mese di febbraio del Foglio ufficiale svizzero di commercio e del Foglio ufficiale cantonale.

Tutti i patti di riserva della proprietà iscritti nei registri di questi Uffici almeno cinque anni prima dell'appuramento saranno cancellati, a meno che non sia fatta opposizione.

Le opposizioni dovranno essere interposte per scritto all'Ufficio di esecuzione interessato entro il 31 marzo. L'opponente preciserà la data dell'iscrizione, il nome dell'acquirente, l'oggetto e l'ammontare del credito originariamente garantito; nello stesso tempo pagherà le spese della comunicazione e dell'opposizione all'acquirente.